



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.11.2001
COM(2001) 644 definitivo

2001/0261 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della
pesca originari della Repubblica di Cipro**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 4 aprile 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare, a nome della Comunità, negoziati con la Repubblica di Cipro al fine di pervenire a un'ulteriore liberalizzazione degli scambi reciproci di pesce e di prodotti della pesca.

La Comunità registra un'ampia eccedenza commerciale nel settore della pesca nei confronti di Cipro, mentre il principale interesse di Cipro per l'esportazione è legato ai prodotti a base di spigole, orate e avannotti.

I negoziati con Cipro si sono svolti l'11 maggio e il 28 giugno 2001. Le parti hanno concordato un modello di concessioni tariffarie semplici, progressive e reciproche, i cui particolari vengono precisati nei verbali concordati firmati da ciascuno dei capi delegazione. Al termine dei negoziati, la Comunità aveva assunto i seguenti impegni principali:

È stato deciso che la Comunità aprirà un contingente tariffario comune per quanto riguarda le spigole (*Dicentrarchus labrax*) della sottovoce NC 0302 69 94, le orate (*Sparus aurata*) della sottovoce NC 0302 69 95 e i saraghi pizzuti (*Puntazzo puntazzo*) della sottovoce ex 0302 69 99. Questo contingente, basato su scambi di tipo tradizionale, sarà di 500 tonnellate al dazio del 7,5% al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. Verrà poi aumentato a 600 tonnellate a dazio nullo dopo un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, e quindi abolito due anni dopo questa data.

Per quanto riguarda gli avannotti delle specie suddette, che rientrano nella sottovoce NC ex 0301 99 90, la Comunità aprirà un contingente tariffario basato sugli scambi tradizionali pari a 12 500 000 pezzi al 5% all'entrata in vigore dell'accordo, che verrà aumentato a 15 000 000 di pezzi a dazio nullo dopo un anno dall'entrata in vigore dell'accordo e sarà quindi abolito due anni dopo questa data.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, si procederà ad una riduzione di un terzo dei dazi tariffari applicati a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca contemplati dalla definizione di cui al regolamento (CE) n. 104/2000. L'anno successivo sarà applicata un'ulteriore riduzione di un terzo. Dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, si arriverà alla liberalizzazione totale di tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca.

Occorre aggiungere all'accordo di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Cipro un protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca. In attesa che siano espletate le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del protocollo addizionale, si propone che la Comunità adotti, mediante regolamento del Consiglio, misure autonome che consentano di applicare le concessioni fatte a Cipro sin dal 1° gennaio 2002. L'accordo dovrebbe essere applicato con una certa rapidità affinché si possa procedere alla graduale liberalizzazione del commercio di pesce e di prodotti della pesca e inviare a Cipro un segnale politico positivo nell'ambito del processo di adesione.

Al momento dell'entrata in vigore del nuovo protocollo addizionale all'accordo di associazione, si dovrà tener conto del fatto che l'adozione delle misure autonome proposte permetterà di anticipare l'avvio effettivo della graduale liberalizzazione del commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Comunità e la Repubblica di Cipro. A tal fine, la Commissione proporrà di concludere uno scambio di lettere interpretativo con Cipro.

In considerazione di quanto precede, si chiede al Consiglio di adottare il regolamento allegato che applica, su base autonoma, le concessioni concordate tra la Comunità e Cipro.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) il 19 dicembre 1972 è stato firmato a Bruxelles un accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro¹, entrato in vigore il 1° giugno 1973;
- (2) il 28 giugno 2001 si sono conclusi, in conformità delle direttive del Consiglio del 4 aprile 2001, i negoziati con Cipro per un nuovo protocollo addizionale all'accordo di associazione;
- (3) il nuovo protocollo addizionale, che si basa sull'articolo 2 dell'accordo di associazione, prevede concessioni per il pesce e per i prodotti della pesca;
- (4) l'applicazione tempestiva dell'accordo figura tra i risultati più importanti dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo addizionale all'accordo di associazione con Cipro;
- (5) Cipro prenderà, su base autonoma, tutte le disposizioni legislative necessarie per consentire l'applicazione reciproca e simultanea delle concessioni a favore della Comunità che figurano nel protocollo addizionale;
- (6) la Comunità deve pertanto adottare misure autonome che introducano le concessioni previste nel nuovo protocollo addizionale all'accordo di associazione;
- (7) per la gestione dei contingenti tariffari è opportuno seguire l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²,

¹ GU L 133 del 21.5.1973, pag. 2.

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 del Consiglio (L 141 del 28.5.2001, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di pesce e di prodotti della pesca originari di Cipro, di cui agli articoli 2, 3 e 4, modifica l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo protocollo addizionale all'accordo di associazione con Cipro, le concessioni ivi previste vengono applicate tenendo conto delle misure di attuazione reciproche prese da entrambe le Parti prima di questa data. Analogamente, le disposizioni del protocollo addizionale sostituiscono, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni pertinenti del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la Comunità riduce di un terzo i dazi tariffari applicati al pesce e ai prodotti della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 4.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, la Comunità applica un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi tariffari in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

A decorrere dal 1° gennaio 2004, la Comunità abolisce i dazi tariffari su tutti i pesci e prodotti della pesca, compresi quelli di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 3

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 verrà aperto un contingente tariffario comunitario unico, con il numero d'ordine 09.1435, per un volume di 500 tonnellate ad un'aliquota del 7,5% (*ad valorem*) per le spigole (*Dicentrarchus labrax*) della sottovoce NC 0302 69 94, le orate (*Sparus aurata*) della sottovoce NC 0302 69 95 e i saraghi pizzuti (*Puntazzo puntazzo*) della sottovoce ex 0302 69 99, originari di Cipro.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 verrà aperto, per gli stessi prodotti originari di Cipro, un contingente tariffario comunitario, con il numero d'ordine 09.1435, per un volume di 600 tonnellate ad un'aliquota dello 0%.

Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità che superano i quantitativi stabiliti dal contingente tariffario, si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 verrà aperto un contingente tariffario comunitario unico, con il numero d'ordine 09.1436, per un volume di 12 500 000 pezzi ad un'aliquota del 5% (*ad valorem*) per gli avannotti delle specie indicate all'articolo 3, di cui alla sottovoce NC ex 0301 99 90, originari di Cipro.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 verrà aperto, per gli stessi prodotti originari di Cipro, un contingente tariffario comunitario, con il numero d'ordine 09.1436, per un volume di 15 000 000 di pezzi allo 0%.

Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità che superano i quantitativi stabiliti dal contingente tariffario, si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 5

I contingenti tariffari di cui agli articoli 3 e 4 vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308a e 308b del regolamento (CE) n. 2454/93.

Articolo 6

Le riduzioni di cui all'articolo 2 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni.

Si applicano in particolare le regole seguenti:

- (a) tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino;
- (b) tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino;
- (c) tutti i dazi inferiori al 2% vengono fissati automaticamente allo 0%.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta relativa all'adozione di misure autonome che anticiperanno l'applicazione delle disposizioni di un protocollo addizionale all'accordo di associazione con Cipro relativo al regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca. Sono state concordate concessioni reciproche che saranno applicate per un periodo di due anni, fino alla liberalizzazione totale degli scambi dei prodotti in questione.

2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

Capitolo 12, articolo 120

3. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale

Liberalizzazione totale degli scambi di pesce e di prodotti della pesca in previsione dell'adesione di Cipro all'Unione europea.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 Tipo di entrate previste

Dazi all'importazione

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

- L'azione proposta comporterà una diminuzione dei dazi all'importazione riscossi sul pesce e sui prodotti della pesca originari di Cipro;
- l'azione comporterà inoltre una diminuzione dei dazi all'importazione corrisposti dagli operatori comunitari per i prodotti della pesca importati a Cipro.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso tra costi unitari e costo totale)

Solamente pochi prodotti vengono importati da Cipro: la seguente tabella illustra le importazioni negli anni 1998, 1999 e 2000 e i dazi medi corrisposti.

Il livello del dazio medio stimato per il pesce fresco e refrigerato è del 12%.

Prodotti	1998	1999	2000
Pesci e prodotti della pesca	1 315 320 €	2 664 330 €	3 511 930 €
Dazi stimati	157 838 €	319 720 €	421 432 €

Analizzando i dazi all'importazione riscossi si rileva un aumento del 100% circa nel 1999 rispetto al 1998 e del 30% nel 2000 rispetto al 1999.

Si prevede, ma non si hanno dati certi, un aumento ragionevole anche per i prossimi anni (20% per il 2001 e 10% per il 2002).

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Stanziamenti d'impegno in mio EUR (prezzi correnti)

Ripartizione	2002	2003	2004
Stima del calo dei dazi all'importazione nel 2002 (stima import. per il 2002 = 4 635 743). Dazi all'importazione stimati: 8% anziché 12%	0,1		
Stima del calo dei dazi (stima import. per il 2003 = 5 099 321) riduzione del secondo terzo = dazi all'importazione 4%		0,2	
Stima del calo dei dazi all'importazione nel 2004 = esenzione doganale (stima import. = 5 609 253)			0,2
TOTALE	0,1	0,2	0,2